

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA**

*tra*

### **Università degli Studi della Basilicata**

in seguito indicato come Unibas, con sede in Potenza, Via Nazario Sauro 85, CAP: 85100, C.F. 96003410766, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore, Prof. Aurelia Sole, nata a Cosenza l'11 febbraio 1957, domiciliata per la carica presso la sede dell'Unibas, tale nominata con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca, in data 30 settembre 2014, prot. n. 755, a tanto autorizzata ai sensi del vigente Statuto dell'Università;

e

### **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**

in seguito indicato come C.B.C., con sede in Foggia, Corso Roma, 2, CAP: 71121, C.F. 00345000715, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Giuseppe De Filippo, nato a San Giovanni Rotondo (FG) l'11 giugno 1971, domiciliato per la carica presso la sede di CBC, tale nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 3 novembre 2015 e a tanto autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_ del 19 gennaio 2016;

congiuntamente indicate come "Parti"

*premesso che*

- l'Unibas opera nell'ambito delle attività previste dal proprio Statuto nelle tematiche della "salvaguardia ambientale" e del "risanamento delle acque", al fine della "utilizzazione della tutela delle risorse idriche", "ricerca e formazione" per la "valorizzazione e la diffusione della conoscenza" della "risorsa acqua e della qualità dell'ambiente";
- Il Consorzio, sulla base del proprio Statuto svolge attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente. Inoltre, esercita nel comprensorio di propria competenza, azioni di salvaguardia ambientale e di

risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del d.lgs. 152/2006;

- ai Consorzi di Bonifica, sulla base dell'art. 21 della L.R. 4/2012, è data possibilità di stipulare con Enti ed Istituzioni competenti sul territorio intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'Unibas ugualmente, ai sensi del proprio Statuto e, in particolare, ai sensi dell'art. 5, per il raggiungimento delle proprie finalità promuove collaborazione nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati attraverso progetti, contratti e convenzioni;
- l'Unibas e il CBC intendono effettuare attività congiunta di ricerca nell'ambito di tali tematiche ed in particolare la "tutela della qualità delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua", con interesse e specifico riferimento al settore della "Ingegneria Sanitaria Ambientale" per i quali possiedono competenza ed esperienza,

*si conviene e si stipula quanto segue:*

### **Art. 1 - Oggetto e finalità dell'accordo**

L'Unibas e il C.B.C., con il presente accordo, concordano di collaborare per lo sviluppo e la conduzione di attività di ricerca nell'ambito di tematiche di interesse specifico della "Ingegneria Sanitaria e Ambientale", per le quali hanno competenza ed esperienza e precisamente:

- a) "impianti sanitario-ambientali" per "l'utilizzo di risorse idriche non convenzionali per l'approvvigionamento idrico" ed in particolare le "acque reflue urbane trattate" e il "monitoraggio della qualità delle acque";
- b) l'utilizzo di sistemi informativi per la gestione dei dati ambientali territoriali.

Il presente accordo ha come finalità la collaborazione per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione, anche al fine della partecipazione a bandi e programmi

di ricerca per il finanziamento e la conduzione di progetti in ambito nazionale, comunitario e internazionale.

Tale accordo vale anche nel caso in cui vengano stipulati analoghi impegni di collaborazione con altri enti di ricerca, Università, istituzioni nazionali e estere.

In tale ambito, nella disponibilità delle parti, potranno altresì attivarsi attività quali:

- conduzione di visite agli impianti;
- organizzazione di seminari e workshop.

### **Art. 2 - Sedi delle Attività**

Le attività oggetto dell'accordo verranno svolte presso le sedi di entrambe le Parti.

### **Art. 3 - Obblighi delle parti**

Le parti si impegnano, con modalità da concordare congiuntamente, a sviluppare e condurre attività di ricerca e formazione relative ai temi di cui all'oggetto del presente accordo, attraverso il proprio personale, con le proprie attrezzature ed i mezzi occorrenti, usando le conoscenze e le esperienze in merito.

### **Art. 4 - Responsabili operativi e scientifici dell'accordo**

Le attività oggetto del presente accordo saranno pianificate, organizzate e coordinate da due responsabili operativi e scientifici designati da ognuna delle parti.

Le parti designano contestualmente alla stipula del presente accordo il responsabile operativo e scientifico dell'accordo:

- il C.B.C. designa quale responsabile operativo dell'accordo il Dott. Giuseppe De Filippo;
- l'Unibas designa quale responsabile scientifico e operativo dell'accordo il Prof. Ettore Trulli.

L'eventuale sostituzione del responsabile dovrà essere approvata congiuntamente dalle parti; i responsabili dovranno indicare e rendere noti alle parti gli eventuali collaboratori, interni o esterni che parteciperanno alle singole iniziative, includendo anche studenti in tesi, dottorandi, stagisti e collaboratori a contratto.

## **Art. 5 - Costi**

Per la stipula e la conduzione delle attività concordate con il presente accordo non sono previsti costi.

## **Art. 6 - Personale, utilizzo delle attrezzature, responsabilità e danni**

Il personale messo a disposizione per l'esecuzione di attività di cui al presente accordo e presso una sede differente da quella a cui afferisce dovrà essere coperto da assicurazione, a carico del proprio datore di lavoro, per qualsiasi danno derivante da rischi professionali e da responsabilità civile.

L'utilizzo delle attrezzature di proprietà delle parti sarà appositamente concordato. Ciascuna parte esonera l'altra da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo causati dal proprio personale.

## **Art. 7 - Segretezza**

I responsabili dell'accordo manterranno nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e di terzi, il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti, indicati come riservati, dei quali dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dei compiti connessi all'esecuzione delle attività di cui al presente accordo. La riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio. Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora la si fosse verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

## **Art. 8 - Proprietà dei risultati e brevetti**

I diritti patrimoniali sui risultati derivanti dalla collaborazione stipulata attraverso il presente accordo appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di

ricerca. L'utilizzo dei risultati conseguiti in comune nelle attività condotte sarà concordato tra le parti.

L'eventuale brevettazione dei risultati sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni e/o la presentazione a congressi saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati secondo la normativa vigente in materia.

#### **Art. 9 - Pubblicazioni e pubblicità**

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico degli esiti delle attività di cui al presente accordo, ogni parte si impegna a citare espressamente l'altra.

Se non concordato, ogni parte non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

#### **Art. 10 - Durata dell'accordo**

L'accordo avrà durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione del presente documento. L'accordo può essere rinnovato esclusivamente nella forma scritta per un egual periodo; in caso contrario decade automaticamente alla scadenza.

#### **Art. 11 - Recesso e risoluzione**

Entrambe le parti possono recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante invio di raccomandata con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Resta inteso che nel caso in cui una delle parti intenda procedere alla risoluzione dell'accordo, la risoluzione non comporterà alcun diritto a vantaggio della parte richiedente per avanzare risarcimenti o pagamenti nei confronti dell'altra parte.

#### **Art. 12 - Controversie**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla gestione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile giungere in questo modo alla risoluzione delle controversie, le Parti concordano di

risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri che sarà composto dal Presidente CBC e dal Rettore di Unibas e da un terzo membro nominato di comune accordo dalle Strutture che fungerà da Presidente del collegio arbitrale.

### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali relativi al presente accordo avverrà nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni.

### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di bollo dell'accordo sono a carico delle parti.

### **Art. 15 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla normativa vigente nazionale e alle norme proprie degli enti sottoscrittori.

Potenza, lì \_\_ Gennaio 2017

*Per:*

**Consorzio per la Bonifica della  
Capitanata**

Il Presidente

Dott. Giuseppe De Filippo

*Per:*

**Università degli Studi della  
Basilicata,**

La Rettore

Prof. Aurelia Sole